ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO
Via Duca degli Abruzzi n.1/c – Tel. fax 0874 /412086 Campobasso
email ordine.farmacisti.cb@gmail.com – pec: ordinefarmacisticb@pec.fofi.it

Prot. n. 538 **Campobasso, 8 novembre 2022.**
Circolare n. 32/2022

A TUTTI I FARMACISTI
ISCRITTI ALL'ALBO
LORO SEDI

WHATSAPP-BROADCAST

Si ricorda, ancora una volta, a tutti gli iscritti di voler registrare nella rubrica del proprio cellulare il numero di telefono di questo Ordine. E' necessario inserire il numero +390874412086.
In tal modo ciascun iscritto riceverà in anticipo una notifica relativa alla all'invio di circolari, di comunicazioni ecc. nella propria casella PEC e alla contestuale pubblicazione sul sito istituzionale all'indirizzo ordinefarmacisticb.it.
Al momento, il servizio di broadcasting è attivo per 303 iscritti ma va segnalato che, tra gli aderenti al servizio, non tutti hanno aperto il messaggio per la configurazione del servizio.
I colleghi sono pregati di visionare l'informativa ricevuta.
Nel caso in cui il collega non riceva alcun messaggio di whatsapp è pregato di chiamare l'Ordine per segnalare l'anomalia

AGGIORNAMENTO TABELLE STUPEFACENTI – D.M. 29.7.2022

Questo Ordine rende noto che il Ministero della Salute ha disposto l'aggiornamento delle tabelle stupefacenti di cui al DPR 309/1990 con l'inserimento della sostanza tramadolo a far data dal giorno 8 novembre 2022.
Copia del documento pervenuto dalla Federazione con i relativi dettagli e link sulla prescrizione dei medicinali a base di tramadolo per uso umano per la terapia del dolore viene allegata alla presente circolare.

REMIND FINE TRIENNIO FORMATIVO 2020-2022 _ALERT COUNTDOWN_ TEMPO RESTANTE PER SODDISFARE I CREDITI ECM VIGILANZA ORDINE

Questo Ordine, rammenta a tutti gli iscritti che il 31 dicembre 2022 scade l'obbligo formativo triennale 2020-2022 per un totale di 100 crediti.
Con circolare n. 30 del 24 ottobre 2022 sono riportati tutti i corsi a distanza organizzati dalla Federazione in collaborazione con la Fondazione Francesco Cannavò che possono essere svolti entro e non oltre il 31 dicembre 2022.
Il sito per accedervi è www.fadfofi.it.
Una volta entrati sul portale, cliccare sul _banner azzurro Corsi Fofi/Provider ECM_ – andare in alto su _Registrazione_ e inserire tutti dati richiesti per la partecipazione ai corsi.

La Federazione raccomanda gli Ordini a vigilare sull'obbligo formativo ECM con il raggiungimento dei crediti stabiliti per ciascuno triennio a partire dal 2014-2016. Il Codice Deontologico del farmacista, all'art. 11, stabilisce tale pone l'obbligatorietà dell'aggiornamento con conseguente sanzionabilità in sede disciplinare.
Inoltre, gli Ordini sono tenuti, su richiesta dell'interessato a rilasciare la certificazione triennale verificando i dati presenti sul portale informatico C.o.Ge.A.P.S.
L'iscritto può richiederne una copia a questo Ordine.

Si ricorda ancora che la Commissione Nazionale ha disposto in modo automatico l'esenzione dall'assolvimento dell'obbligo formativo per tutti i farmacisti che hanno compiuto il 70° anno di età per svolgimento dell'attività professionale in modo saltuario.
Il farmacista settantenne, che invece esercita la professione, deve comunicare alla Co.Ge.A.P.S. mediante _SPID_ lo svolgimento di attività professionale non saltuaria con conseguente rinuncia all'esenzione; ciò al fine di non incorrere nell'esclusione della copertura assicurativa per responsabilità professionale.
Infine si precisa che l'inserimento dei crediti ottenuti dalla partecipazione ai corsi FAD sul portale Co.Ge.A.P.S. avviene entro 90 giorni dalla data di conclusione dell'evento.
Copia del documento pervenuto dalla Federazione con i relativi link di riferimento viene allegata alla presente circolare.

OBBLIGO DI VACCINAZIONE ANTI-SARS-COV 2 – DECRETO LEGGE 31 OTTOBRE 2022 N. 162

Si informano gli iscritti che l'art. 7 del Decreto 162/2022, introduce delle modifiche all'art. 4 del D.L. 1° aprile 2021 in tema di obbligo vaccinale. Dal 1° novembre cesserà l'obbligo vaccinale per gli operatori sanitari. Pertanto gli operatori sanitari che hanno deciso di non vaccinarsi contro il Sars-Cov-2 sono stati reintegrati nelle proprie attività lavorative a partire dal 1° novembre.
Cessa ex lege l'efficacia delle sospensioni per inadempimento del predetto obbligo.
Rimane invece l'obbligo, fino al 31 dicembre 2022, di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie da parte dei lavoratori degli utenti e dei visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio assistenziali comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza , gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani.

Copia del documento pervenuto dalla Federazione c viene allegata alla presente circolare.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Dr. Michele RINALDI

Roma, 4/11/2022

Ufficio: DAR/PF
Protocollo: 2022202200011693/A.G.
Oggetto: Aggiornamento Tabelle Stupefacenti – D.M. 29.7.2022

Circolare n. 14048
Sito Sì
4.1
IFO Sì

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Aggiornamento tabelle stupefacenti:
inserimento del tramadolo tra i medicinali di cui all'allegato III-bis

Riferimenti: Ministero della Salute - Decreto 29 luglio 2022 - *Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella Tabella I della sostanza tramadolo. Inserimento del tramadolo tra i medicinali di cui all'allegato III-bis e nella tabella dei medicinali sezione A. Inserimento del tramadolo nella tabella dei medicinali sezione D «COMPOSIZIONI per somministrazioni ad uso diverso da quello parenterale*». (GU Serie Generale n.249 del 24-10-2022)

Con decreto 29 luglio 2022, pubblicato nella G.U. del 24 ottobre u.s. e in vigore dal prossimo 8 novembre, il Ministero della Salute ha disposto l'aggiornamento delle tabelle stupefacenti di cui al DPR 309/1990.

In particolare, l'aggiornamento riguarda la sostanza **tramadolo** che è stata inserita:

- nella Tabella I del DPR 309/1990 (dove trovano collocazione le sostanze con potere tossicomanigeno, oggetto di abuso e come tali non commercializzabili nelle farmacie);
- **tra i medicinali di cui all'allegato III-bis e nella tabella dei medicinali sezione A**;
- **nella tabella dei medicinali sezione D** «COMPOSIZIONI per somministrazioni ad uso diverso da quello parenterale», contrassegnato con doppio asterisco (**) che indica i medicinali inclusi nell'allegato III-bis, utilizzati nella terapia del dolore.

Si rammenta inoltre che, come chiarito dal Ministero della Salute con nota del 28.7.2020 (cfr circolare federale n. 12414 del 30.7.2020 – clicca qui), sono prescrivibili con ricetta dematerializzata i medicinali a base di sostanze stupefacenti e psicotrope incluse nelle sezioni B, C, D, E della tabella dei medicinali e i medicinali con forte attività analgesica, previsti dall'allegato III-bis, per il trattamento di pazienti affetti da dolore severo, contrassegnati nella sezione A della tabella dei medicinali con (**).

Restano escluse dalla dematerializzazione le ricette per la prescrizione di medicinali compresi nella sezione A della tabella dei medicinali, con indicazioni diverse dalla terapia del dolore.

*

Al fine di poter fornire ai farmacisti corrette indicazioni operative, la Federazione ha tempestivamente avviato un'interlocuzione con il Ministero della Salute che, con nota 0079787-04/11/2022-DGDMF-MDS-P (clicca qui), ha fornito i seguenti chiarimenti.

- **Prescrizione di medicinali a base di tramadolo per uso umano**.

Le modalità di prescrizione dei medicinali a base di tramadolo per uso umano per la terapia del dolore (TDL) nell'ambito del SSN continuano ad essere quelle in uso, in conformità alle norme vigenti per i medicinali ad uso umano; tenuto conto delle semplificazioni prescrittive, i medici chirurghi per la prescrizione continueranno ad utilizzare la ricetta del SSN, con le modalità e nelle forme previste per i medicinali inclusi nell'allegato III-bis.

- **Prescrizione di medicinali a base di tramadolo per uso veterinario**

Dalla data di entrata in vigore del decreto, i medici veterinari si atterranno, per la prescrizione di medicinali, alle disposizioni previste per i medicinali inseriti nelle sez. A e D della tabella dei medicinali stupefacenti. Le disposizioni prevedono la ricetta ministeriale a ricalco (RMR) in duplice copia per la prescrizione dei medicinali a base di tramadolo in forma iniettabile e la prescrizione veterinaria elettronica (ricetta non ripetibile-RNR) per le forme farmaceutiche diverse da quelle iniettabili. Per i medicinali presenti nella sezione A, inoltre, l'approvvigionamento avviene per il tramite della richiesta elettronica, ai sensi dell'art. 42 del DPR 309/90.

- **Dispensazione in farmacia di medicinali a base di tramadolo**

Per quanto attiene alla dispensazione dei **medicinali iniettabili a base di tramadolo**, i farmacisti, che non rientrano tra i soggetti autorizzati dal Ministero, **dalla data di entrata in vigore del decreto**, si atterranno alle disposizioni previste per la registrazione dei medicinali inclusi nella sez. A della tabella dei medicinali stupefacenti, registrando i suddetti medicinali presenti in farmacia su una **nuova pagina** dedicata del registro di entrata e di uscita degli stupefacenti.

- **Dispensazione di medicinali veterinari nelle "parafarmacie**"

Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 dalla data di entrata in vigore del decreto non potranno detenere medicinali veterinari contenenti tramadolo per la vendita, né spedire ricette per tali medicinali. Le giacenze possono essere cedute o rese al grossista ovvero accantonate per la distruzione con i medicinali scaduti entro il 7 novembre 2022.

- **Officine farmaceutiche, distributori e laboratori autorizzati**

Per quanto attiene agli operatori autorizzati del settore farmaceutico, sentita l'AIFA per i medicinali per uso umano e la Direzione della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute, per i medicinali veterinari è stato ritenuto congruo il periodo di sei mesi per l'implementazione delle misure correlate alla nuova tabellazione del tramadolo, secondo le modalità di aggiornamento delle autorizzazioni da parte dei titolari di AIC. Gli operatori farmaceutici (officine, grossisti, depositari), ex art. 3 dello stesso DM 29/07/2022, dovranno essere in possesso di autorizzazione ai sensi del DPR 309/90 anche per i medicinali a base di tramadolo, a partire dall'8 maggio 2023.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(Dr. Andrea Mandelli)

Ufficio: DAR/DMS/ADG
Protocollo: 202200011543/AG
Roma, 31/10/2022

Oggetto ***Remind* fine triennio formativo 2020-2022 - *Alert* con *countdown* tempo restante per raggiugere certificabilità ECM - Vigilanza Ordini territoriali**.

Circolare n. 14038
9.5
SITO Sì
IFO Sì

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Il 31 dicembre p.v. scade l'attuale triennio ECM, ancora poco tempo per completare l'obbligo formativo. Realizzato un apposito *banner* informatico con *countdown* che allerta sull'imminente conclusione del triennio 2020-2022.

Gli Ordini sono tenuti a vigilare sull'assolvimento dell'obbligo ECM e a rilasciare la relativa certificazione triennale, verificando i dati presenti nel portale informatico dei crediti ECM tenuto dal Co.Ge.A.P.S..

Si fa seguito e riferimento alle precedenti circolari federali in tema di Educazione Continua in Medicina (ECM), per rammentare che il 31 dicembre 2022 si concluderà il presente triennio formativo, termine ultimo per acquisire i crediti ECM e per completare il proprio obbligo formativo (fissato dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua-CNFC in 150 crediti formativi, al netto di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni individuali).

In proposito, si segnala che per evidenziare a tutti i farmacisti l'**imminente conclusione dell'attuale triennio 2020-2022** la Federazione ha ritenuto utile realizzare un banner informatico (già inserito sul sito internet federale e sulla rivista ufficiale, che potrà essere inserito anche nei rispettivi siti degli Ordini territoriali) di ***Alert* con *Countdown* dei giorni restanti** rispetto alla fine del presente triennio ECM.

Cliccando sul banner si è automaticamente re-indirizzati alla sezione del sito istituzionale dedicata al sistema ECM e contenente tutte le ulteriori **informazioni in materia di aggiornamento professionale e sui corsi FAD della Federazione**.

Tali **eventi formativi gratuiti e senza sponsorizzazioni** sono a disposizione di tutti i farmacisti sulla **piattaforma FAD federale** www.fadfofi.it e consentono di conseguire un numero di crediti

adeguato al raggiungimento dell'obbligo formativo, così da poter ottenere dall'Ordine di appartenenza (ex art. 21, comma 1, lett. c), dell'ultimo Accordo Stato-Regioni in materia ECM siglato il 2 febbraio 2017) la "*Certificazione del pieno soddisfacimento dell'obbligo formativo triennale*" (che può essere redatta utilizzando il fac-simile allegato IIIa del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario).

*** *** ***

Si ricorda che, come sottolineato in numerose circolari federali, incombe sugli Ordini territoriali il dovere di **vigilare sul corretto adempimento** da parte degli iscritti dell'**obbligo formativo ECM** e che anche il Codice deontologico del farmacista recepisce all'art. 11 tale vincolo, con conseguente **sanzionabilità in sede disciplinare**.

Gli Ordini possono verificare la **situazione formativa di tutti i propri iscritti**, accedendo all'**area riservata del** sito del Co.Ge.A.P.S. con le credenziali fornite dal Consorzio stesso e recuperabili in qualsiasi momento attraverso la procedura on-line, ovvero inviando apposita richiesta all'indirizzo e-mail dedicato ordini@cogeaps.it e inserendo in copia conoscenza la mail della Federazione posta@fofi.it. All'interno di tale portale informatico cliccando sulla sezione "Info. Statistiche" è presente una funzione di *download* della posizione ECM di tutti gli iscritti all'Ordine negli ultimi trienni formativi, in corrispondenti database suddivisi per lettera alfabetica (i file generati sono con estensione ".csv" e vanno aperti e adeguatamente convertiti con il software *excel*).

Anche in considerazione di alcuni quesiti inviati alla Federazione da singoli farmacisti, si rammenta che esiste un naturale disallineamento tra il momento di partecipazione ai corsi ECM con quello di rendicontazione dei crediti formativi da parte dei Provider accreditati e relativo transito dei dati nel database sul suddetto sito del CoGeAPS. Infatti, il Provider effettua la **rendicontazione entro 90 giorni dalla data di conclusione dell'evento** o di termine on-line della FAD (quindi, non dalla data nella quale il farmacista ha conseguito i crediti) e soltanto successivamente l'Age.Na.S. trasmette al citato sistema informatico del Consorzio il flusso dati con i crediti conseguiti (per ulteriori info si veda il punto 1. della circolare FOFI n. 13800 del 24.6.2022)

Si ricorda, inoltre, quanto evidenziato nella recente circolare federale n. 14016 del 21.10.2022 circa le conseguenze sull'efficacia della copertura assicurativa del mancato raggiungimento dell'obbligo formativo ECM e sullo svolgimento di attività professionale non saltuaria da parte di farmacisti ultrasettantenni in assenza di specifica comunicazione al CoGeAPS (tramite l'apposita funzione accedendo con SPID all'area riservata del portale informatico del Consorzio stesso).

*** *** ***

Si invitano gli Ordini territoriali a voler assicurare la massima diffusione della presente circolare tra gli iscritti, in considerazione dell'evidente rilevanza delle questioni affrontate, dell'approssimarsi della scadenza del termine del presente triennio formativo ECM 2020-2022 e del citato potere/dovere di vigilanza in capo agli Ordini stessi.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(Dr. Andrea Mandelli)

Roma, 02/11/2022

Ufficio: DAR/AB/PF
Protocollo: 2022000 22593/AG
Oggetto: **Decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162** - Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali.
Circolare n. 14042
Sito sì
Ifo sì

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Modifiche all'art. 4 del D.L. 44/2022:
dal 2 novembre 2022 cessa ex lege l'obbligo vaccinale per i sanitari.

Riferimenti: DECRETO-LEGGE 31 ottobre 2022, n. 162, recante "*Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonche' in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali*." (GU Serie Generale n. 255 del 31-10-2022)

Si informa che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, recante "*Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali*".

L'art. 7 introduce delle modifiche all'art. 4 del D.L. 1° aprile 2021, n. 44, in materia di obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie, **anticipando** dal 31 dicembre 2022 **al 1° novembre 2022** la scadenza dell'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie; pertanto, cessa ex lege l'efficacia delle sospensioni per inadempimento del predetto obbligo.

La medesima data di scadenza si applica anche nei confronti di coloro che chiedono l'iscrizione all'albo.

Federazione Ordini Farmacisti Italiani
00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093
CODICE FISCALE n° 00640930582
PEC: posta@pec.fofi.it e-mail: posta@fofi.it – sito: www.fofi.it

Si invitano, dunque, gli Ordini ad attivarsi per procedere tempestivamente all'aggiornamento dell'Albo professionale con la cancellazione delle sospensioni per inadempimento dell'obbligo vaccinale, la cui efficacia è cessata ex lege, utilizzando, se ritenuto opportuno, il *facsimile* trasmesso con la lettera di supporto amministrativo in data odierna.

* * *

Si segnala, inoltre, che con ordinanza 31 ottobre 2022, pubblicata sempre nella Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre u.s., è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2022, l'obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie da parte dei lavoratori, degli utenti e dei visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all'art. 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(Dr. Andrea Mandelli)